

N. R.G. 3562/2015

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
ORDINANZA

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Laura Cosentini Presidente
dott.ssa Silvia Brat Giudice
dott. Francesco Ferrari Giudice Relatore

all'esito dell'udienza del

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 3562/2015 promosso da:

ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI, con il patrocinio dell'avv. PACCHIOLI PIERO e dell'avv. GAGLIARDI MARCO (GGLMRC74T27L219J) CORSO VITTORIO EMANUELE II, 24 10123 TORINO; FIORIO PAOLO MARIO SILVIO (FRIPMR72M26L219J) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in Viale Monte Nero, 66 20135 MILANO, presso il difensore avv. PACCHIOLI PIERO
reclamante

contro

BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL (C.F. 00715120150) con il patrocinio dell'avv. CONTINI DAVIDE GIORGIO e dell'avv. DE NOVA GIORGIO (DNVGRG43D14G388P) VIA P. COSSA, 2 20122 MILANO; elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI GABBA, 3/4 20121 MILANO, presso il difensore avv. CONTINI DAVIDE GIORGIO**DEUTSCHE BANK SPA** (C.F. 01340740156) con il patrocinio dell'avv. CAMPIDOGGIO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in PIAZZA S. MARIA DELLE GRAZIE, 1 20123 MILANO presso il difensore avv. CAMPIDOGGIO GIOVANNI
reclamate

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, ogni diversa istanza disattesa:

- in accoglimento del reclamo proposto dall'Associazione Movimento Consumatori nei confronti della Banca Popolare di Milano s.c.a r.l. e della Deutsche Bank s.p.a. e in riforma dell'ordinanza cautelare pronunciata *inter partes* dal Tribunale di Milano in data 12.1.2015, inibisce alle resistenti Banca Popolare di Milano s.c.a r.l. e alla Deutsche Bank s.p.a. di dare corso a qualsiasi ulteriore forma di anatocismo degli interessi passivi con riferimento ai contratti di conto corrente già in essere o che verranno in futuro stipulati con

consumatori e appartenenti alle seguenti tipologie di conto:

- **Banca Popolare di Milano**: "Conto Contante", "Conto Corrente Ordinario Consumatore", "Flexiconto", "Conto in euro per non residenti consumatori", "Conto Millenium", "Conto New Welcome", "Primo assoluto", "Rossonero per sempre", "Conto you do";
- **Deutsche Bank**: "Ordinario", "db componi", "db componi online", "db online plus", "Private Club", "db Private Club", "db Private Club Promo 2", "db ContoPremio Zerocanone 2013 per i nuovi clienti", "db ContoPremio PiùInvestimenti 2013 - per i nuovi clienti", "db ContoPremio -per titolari di altro conto corrente", "db Zero Canone 2013", "db PiùInvestimenti 2013", "Conto di base Deutsche Bank", "DB Perform", "db Saggetà", "db Sostegno ANITA", "db Private Banking", "db Private Banking new clients", "db Online B2e", "B2e db partner", "B2e db Performance", "B2e db Partner Studenti", "B2e db Solution New", "B2e db Privilegio", "db Privilegio Zuritel", "db Privilegio Inter", "db Privilegio FAI", "Conto Corrente Estero";- ordina alle resistenti di provvedere entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento a inserire sulla *home page* del rispettivo sito *web* avviso riportante il dispositivo della presente ordinanza; nonché di darne comunicazione entro il medesimo termine a ciascun correntista consumatore con le stesse modalità contrattualmente pattuite per la trasmissione degli estratti conto;

- ordina alle resistenti di curare a proprie spese entro 30 giorni la pubblicazione in dimensioni non inferiori a mezza pagina del dispositivo dell'ordinanza sui quotidiani "Il Corriere della Sera", "La Repubblica" e "Il Sole 24 Ore";

- condanna le resistenti a rifondere in via tra di loro solidale la reclamante delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di euro 6.440,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 840,00 per spese generali, quanto alla prima fase; euro 5.750,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 750,00 per spese generali, quanto alla presente fase di reclamo.

Si comunici.

Milano, 3 aprile 2015

Il giudice rel.
Francesco FerrariIl Presidente
Laura Cosentini

N. R.G. 3558/2015

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Laura Cosentini Presidente
dott. Silvia Brat Giudice Relatore
dott. Francesco Matteo Ferrari Giudice

all'esito dell'udienza del 25.3.15

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 3558/2015

ha emesso la seguente

ORDINANZA

1) **accoglie** il reclamo proposto dall'Associazione Movimento Consumatori ed, in riforma dell'ordinanza emessa in data 12.1.15, inibisce a ING Bank N.V. di dare corso a qualsiasi ulteriore forma di anatocismo degli interessi passivi con riferimento ai contratti di conto corrente denominati Conto Corrente Arancio, già in essere o da stipulare con consumatori;2) **ordina** a ING Bank N.V. di inserire, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, specifico avviso contenente il dispositivo della presente ordinanza sulla *home page* del proprio sito *web*;3) **ordina** a ING Bank N.V. di dare comunicazione ad ogni correntista consumatore, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, del presente dispositivo, con le stesse modalità contrattualmente previste per la comunicazione degli estratti conto;4) **ordina** a ING Bank N.V. di curare, a proprie spese, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, la pubblicazione in dimensioni non inferiori a mezza pagina del dispositivo dell'ordinanza sui quotidiani "Il Corriere della Sera", "La Repubblica", "Il Sole 24 Ore";5) **condanna** ING Bank N.V. a rimborsare, in favore dell'Associazione Movimento Consumatori, le spese processuali, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 3.931,00, oltre accessori come per legge; quanto al secondo grado, in complessivi € 3.174,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso dal Tribunale di Milano come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio in data 25.3.15.

Il Giudice relatore
Dott. Silvia BratIl Presidente
Dott. Laura Cosentini